

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

di **Sandro Cerato**

L'art. 18 del D.L. 24.6.2014, n. 91 propone un'interessante **misura fiscale** a sostegno delle imprese che investono nell'acquisto di determinati **beni mobili strumentali nuovi**. In particolare, i soggetti interessati sono esclusivamente i **titolari di reddito d'impresa**, a prescindere dalla forma giuridica adottata, che **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi** inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO (approvata con provvedimento direttoriale 16 novembre 2007), nel periodo che va dal 5 giugno 2014 al 30 giugno 2015.

Su tali investimenti è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15%** calcolato sul seguente differenziale: ammontare degli investimenti effettuati nel suddetto periodo e media degli investimenti eseguiti sui medesimi beni realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

In relazione a tale conteggio, è necessario tener conto che:

- per le **imprese costituite da meno di cinque anni**: si deve aver riguardo alla media degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti, anche se inferiori a cinque;
- per le **imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014** (ammesse comunque all'agevolazione). si ha riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta;
- nel **calcolo della media** è possibile escludere il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono stati maggiori;
- **non assumono rilievo gli investimenti** di importo unitario **inferiore a euro 10.000**.

In merito al credito d'imposta maturato, il comma 4 dell'art. 18 in commento stabilisce che lo stesso va **ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo**, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo stesso è maturato ed in quelle successive in cui avviene l'utilizzo. In relazione a tale credito d'imposta, si deve tener altresì conto che:

- **non concorre alla formazione del reddito** e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (c.d. pro-rata di indeducibilità in presenza di proventi esenti);
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (euro 250.000 da indicare nel quadro RU del modello Unico);
- la **prima quota annuale** è utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello in cui è

stato effettuato l'investimento (nel 2015 per le imprese che maturano il credito d'imposta per investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 31 dicembre 2014).

Il comma 6 dell'art. 18 si preoccupa di prevedere regole volte ad **evitare un'indebita fruizione** del credito d'imposta, stabilendo che lo stesso è **revocato** allorchè i beni oggetto dell'investimento agevolato siano **ceduti a terzi, ovvero autoconsumati** o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

Ciò significa che per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), l'alienazione non può avvenire fino al 31 dicembre 2017. Ulteriore **fattispecie di decadenza** è stabilita nell'ipotesi di **trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all'estero** (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell'attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Infine, il comma 7 dell'art. 18 stabilisce che il **credito d'imposta indebitamente utilizzato** debba essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si sono verificate una delle ipotesi di decadenza in precedenza illustrate. Resta fermo inoltre il diritto al recupero del predetto indebito anche a seguito di **attività di accertamento e controllo** da parte dell'Agenzia, nel qual caso l'importo è maggiorato di sanzioni ed interessi (comma 8).